



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



SENATO DELLA REPUBBLICA

II Commissione permanente

Disegno di legge n. 1474 recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”

**Audizione del Presidente ANC
Dott. Marco Cuchel**

Roma, 21 ottobre 2020

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

siamo particolarmente lieti per l’invito ricevuto e l’opportunità di partecipare a questa Audizione che interessa un argomento, quello del diritto alla salute per i liberi professionisti, rispetto al quale l’Associazione Nazionale Commercialisti è da anni impegnata a sensibilizzare il Legislatore, rivendicando il riconoscimento di tutele per i professionisti che si ammalano o subiscono un grave infortunio. L’argomento è di estrema attualità e di particolare urgenza in ragione del fatto che l’emergenza che stiamo vivendo, con le conseguenti restrizioni e con il rischio di dover affrontare una condizione di quarantena, ha colpito anche gli studi professionali, con evidenti ripercussioni sulla possibilità di proseguire l’attività lavorativa e sul rapporto con la clientela.

La tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e il diritto al lavoro sono sanciti dalla nostra Costituzione (art. 32 e art. 4) eppure su tematiche che sono di estrema rilevanza persiste un vuoto normativo che lede gravemente i professionisti, con la compromissione della qualità della loro vita e della possibilità di svolgere in serenità il loro lavoro.

Negli anni, anche tenuto conto delle nostre sollecitazioni sull’argomento, si è tentato di sanare tale lacuna attraverso la presentazione di proposte di legge, emendamenti e risoluzioni che si sono susseguite nel corso delle legislature. Nonostante sull’argomento ci sia stato l’interesse trasversale delle forze parlamentari, purtroppo per nessuna di queste iniziative l’iter si è concluso positivamente.

Nel 2004 per la prima volta è stata presentata alla Camera la proposta a firma dell’On. Alberto Fluvi, ripresenta poi nel 2006 e nuovamente nel 2008, nel 2010 e nel 2013 c’è stata



la proposta di legge dell'On. Giocchino Alfano e sempre nel 2013 anche quella a firma dell'On. Marco Causi.

Le istanze che l'ANC ha formulato nel corso degli anni sono state prese in considerazione e difatti molte sono state recepite dalle diverse proposte di legge presentate, ciò nonostante abbiamo dovuto registrare, con delusione e rammarico, la mancata approvazione, fino ad oggi, di un provvedimento normativo atto a disciplinare in maniera organica la materia e che riteniamo di buon senso e di civiltà.

Sebbene infatti con il Jobs Act Autonomi (legge 81/2017) siano stati introdotti parziali cambiamenti nella disciplina della maternità, della malattia e dell'infortunio per i lavoratori autonomi, con un ampliamento delle tutele di natura previdenziale, nessuna legge riconosce oggi al professionista che si ammala o si infortuna gravemente la sospensione dei termini stabiliti per l'espletamento degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, per se stesso e per conto dei propri clienti.

Un'efficace tutela, nei casi di malattia o infortunio, non può infatti prescindere dal riconoscimento della sospensione della decorrenza dei termini per tutti gli adempimenti obbligatori che sono in capo al cliente del commercialista e che lo stesso, a seguito dell'interruzione delle prestazioni professionali, non è nelle condizioni di poter espletare. In tali circostanze, la sospensione si rende opportuna per una duplice ragione: per far sì che l'impedimento del professionista non si ripercuota negativamente sul cliente ingenerando sanzioni, e per evitare anche che il cliente sia posto nella condizione di doversi rivolgere ad altro professionista.

Abbiamo espresso la nostra soddisfazione per la presentazione nel corso del 2019, presentazione alla quale riteniamo di aver contribuito con il nostro impulso, del nuovo disegno di legge promosso dalla Consulta dei Commercialisti Parlamentari avente come primo firmatario il Coordinatore Sen. Andrea De Bertoldi, oggi al Vostro esame, e per il quale l'auspicio è che l'iter parlamentare possa compiersi con regolarità e concludersi positivamente in tempi ragionevoli.

Siamo grati dunque della possibilità di rappresentare le nostre osservazioni rispetto al testo normativo al Vostro esame ed entrando del merito dell'articolato possiamo registrare con soddisfazione che risulta complessivamente chiaro ed efficace rispetto alla finalità del provvedimento, contemplando anche la fattispecie del decesso del professionista.

Desideriamo evidenziare solo alcuni punti sui quali, a nostro giudizio, si può intervenire con l'obiettivo di assicurare alla norma la migliore efficacia, fermo restando il necessario rigore da parte del Legislatore nel contrastarne ogni possibile abuso.

Art. 1 - commi 1, 3

Per la scadenza di un termine che avviene nel periodo dei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento determinante l'inabilità temporanea del professionista, a quest'ultimo non è imputata alcuna responsabilità. Si evidenzia come il suddetto riferimento temporale non sia



però adeguatamente coordinato con il contenuto del comma 3, il quale stabilisce che i termini della sospensione per gli adempimenti decorrono dal giorno dell'evento fino ai 45 giorni successivi alle dimissioni in caso di ricovero o conclusione delle cure domiciliari.

Quindi se un professionista viene ricoverato il 1° ottobre, gli adempimenti oggetto della sospensione sono quelli la cui scadenza è compresa tra il 1° e il 30 ottobre. Qualora però il professionista a quella data fosse ancora impossibilitato all'esercizio dell'attività lavorativa, gli adempimenti la cui scadenza sia successiva al 30 ottobre risulterebbero esclusi dalla finestra temporale che la norma concede.

Per tale ragione all'art. 1 comma 1, laddove si definisce il limite temporale per la scadenza degli adempimenti oggetto della sospensione (30 giorni), sarebbe opportuno considerare valido lo stesso riferimento temporale di cui al comma 3 (45 giorni successivi alle dimissioni in caso di ricovero o conclusione delle cure domiciliari).

Art. 3 - commi 1, 2 e Art 5 - comma 2

La sussistenza del rapporto professionale con il cliente può essere già nota all'Amministrazione Finanziaria, come nel caso in cui il professionista risulti essere il soggetto depositario delle scritture contabili. Per tale ragione l'applicabilità della sospensione dei termini esclusivamente in presenza del mandato professionale appare essere una limitazione. Per i rapporti professionali che fanno sì che il professionista sia il depositario delle scritture contabili del cliente, con la conseguente notifica all'Agenzia delle Entrate, il mandato professionale può essere sostituito da autocertificazione.

Per le stesse ragioni, in caso di decesso del professionista, al cliente, ove vi siano le condizioni, può essere richiesta l'autocertificazione e non necessariamente il deposito del mandato professionale.

Art. 4 comma 2

Nell'ambito della tutela della salute e del lavoro delle professioniste, la sospensione è da prevedersi anche in caso di interruzione spontanea della gravidanza avvenuta entro il terzo mese e non solamente dopo tale periodo.

Auspichiamo vivamente che questa proposta possa diventare presto legge e permettere così al Paese di compiere una conquista culturale il cui valore per i cittadini professionisti è epocale.

*** **